

Prot. N. 250/1.22 del 20 GEN. 2026

PRENOTAZIONE A DEBITO E AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO EX ARTT. 144 E 146

D.P.R. N. 115/2002 NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Con sentenza n. 121/24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

- dell'art. 144 del D.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;
- dell'art. 146 del D.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata – nulla la Consulta ha invece disposto per l'anticipazione a carico dell'Erario delle spese della liquidazione controllata, che allo stato rimangono pertanto escluse dall'applicazione dell'art. 146 D.p.r. n. 115/2002.

Va tuttavia osservato che, nelle procedure di liquidazione controllata aperte su domanda del debitore, la necessità di far luogo a prenotazione a debito è del tutto residuale: da un lato, infatti, le spese prenotabili a debito sono modeste, giacché l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200,00, la presenza di beni immobili o mobili registrati (e quindi la necessità di trascrivere la sentenza) è rara, ed il contributo unificato non è dovuto, in quanto previsto soltanto per la procedura fallimentare e di liquidazione giudiziale (art. 13, comma 5, D.p.r. n. 115/2002); dall'altro, per l'apertura della liquidazione controllata è in questo caso necessaria l'attestazione della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, CC.II.).

Si stabilisce pertanto che, per le procedure di liquidazione controllata aperte su domanda del debitore, la prenotazione a debito debba essere richiesta dal Liquidatore con apposita istanza motivata diretta al GD tutte e solo le volte in cui

essa si presenti necessaria (in particolare, nel caso in cui il solo attivo sia costituito da beni immobili o mobili ancora da liquidare).

Diversamente, per le procedure di liquidazione controllata aperte su ricorso di un creditore, si procederà come per le procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale e, quindi, a seguito dell'apertura della procedura la cancelleria provvederà all'apertura del foglio notizie.

Si rammenta che tutte le volte in cui vi sia stata prenotazione a debito, e quindi, sia nelle procedure di liquidazione controllate aperte su domanda di un creditore, sia in quelle aperte su domanda del debitore in cui sia stata autorizzata dal GD la prenotazione a debito, occorrerà provvedere al pagamento delle spese di giustizia non appena la procedura avrà acquisito disponibilità liquide (art 146, comma 4, D.p.r. n 115/2002).

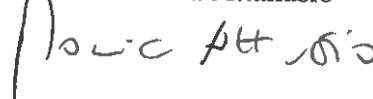
L'ammissione al gratuito patrocinio ex art 144 del D.p.r. n. 115/2002 richiede invece, in ogni caso, la presentazione di apposita istanza al GD, da veicolare nel contesto di quella diretta ad ottenere l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio. Si rinvia al riguardo alle direttive fornite con la circolare dell'8 ottobre 2021, che si allega alla presente.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare nel sito del Tribunale e la comunicazione della stessa al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con preghiera di diffusione agli iscritti, nonché alla "Cancelleria procedure concorsuali".

Verona, 19 gennaio 2026

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio



Prot. n. 5865 / 1.2.2

Vinto
Vv 8/10/2021
CA

GRATUITO PATROCINIO E FALLIMENTO

I Giudici della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, dispongono quanto segue

In tutti i casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi che possono consentire di sostenere le spese necessarie per il compimento dei propri atti trovano applicazione gli artt. 144 e 146 del D.p.r. n. 115/2002.

La prima di tali disposizioni riguarda le spese di lite, e cioè le spese per i procedimenti (ad es. di cognizione, cautelari, speciali, esecutivi) che la curatela intende instaurare.

La seconda concerne, invece, spese di diversa natura, elencate nel medesimo articolo, strettamente funzionali alla liquidazione¹.

Per le spese del primo tipo, la disciplina per così dire ordinaria del gratuito patrocinio, dettata dal medesimo decreto e richiamata dall'art. 144 nei limiti della compatibilità, non è applicabile nella sua interezza.

Innanzitutto, l'istanza intesa all'ammissione al gratuito patrocinio non è diretta al consiglio dell'ordine degli avvocati, ma al giudice delegato.

Non trova poi applicazione l'art. 76, e la sola condizione dell'attestazione ex art. 144, e della conseguente, automatica ammissione della procedura al gratuito patrocinio, è rappresentata dalla mancanza o insufficienza di fondi per sostenere le spese del processo: conseguentemente, mentre nel primo caso sarà sufficiente dare atto nell'istanza della totale assenza di denaro, nel secondo, al fine di consentire la valutazione dell'insufficienza, occorrerà indicare l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide

¹ Si tratta: dell'imposta di registro; dell'imposta ipotecaria e catastale, del contributo unificato, dei diritti di copia (spese prenotate a debito), nonché delle spese di spedizione e dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio, delle indennità e delle spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, delle spese e degli onorari di ausiliari del magistrato, delle spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (spese anticipate a debito), cui si aggiungono, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 28 aprile 2006, le spese e gli onorari del curatore.

della procedura, quello delle spese che si presumono necessarie per la causa da instaurare, e le eventuali altre spese imminenti o prossime della procedura.

Sebbene anche l'art. 122 non sia applicabile, l'indicazione delle ragioni che permettono di valutare la verosimile fondatezza dell'azione che si intende esercitare, nonché la sua proficuità, è imposta, in via generale, dall'art. 104 ter, comma 2, lett. c), l. fall., di talché:

- se già compiuta all'atto della redazione del programma di liquidazione, nell'istanza sarà sufficiente richiamare quest'ultimo, producendo il relativo estratto;
- se non contenuta nel programma di liquidazione, o se incompleta (ad es., perché gli accertamenti sulla solvibilità della controparte sono stati effettuati solo in un momento successivo), andrà compiuta all'atto della richiesta di autorizzazione ex art. 31, comma 2, l. fall.;
- nel caso, infine, in cui si tratti di giudizi che non richiedono tale autorizzazione, essa andrà effettuata con istanza diretta unicamente al conseguimento dell'attestazione ex art. 144.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo della curatela di avvalersi esclusivamente di difensori iscritti negli appositi elenchi ex art. 80.

Si ricorda, inoltre, da un lato, che l'attestazione ex art. 144 è indispensabile, e non conosce equipollenti, affinché si producano gli effetti dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio, e, dall'altro, che a tal fine è sempre necessaria apposita istanza del curatore, non potendo il giudice delegato provvedere d'ufficio, né essendo ammissibile un'istanza proveniente da altri soggetti (cfr. Cass., 19 novembre 2018, n. 29747). In assenza di tale istanza, e/o dell'attestazione ex art. 144, il pagamento del legale della procedura resta disciplinato dall'art. 111 l. fall., e sarà pertanto possibile solo se ed in quanto la procedura abbia realizzato fondi sufficienti per farvi fronte.

Si rammenta, ancora, che la liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al gratuito patrocinio spetta al giudice della causa ex art. 83, comma 2², e che nel caso di

² ed avviene nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 82 e 130.

intervento del fallimento in procedure esecutive si applica l'art. 135, comma 2, con la conseguenza che il compenso del legale della procedura, oltre che essere liquidato dal giudice dell'esecuzione, potrà essere realizzato in quella sede, all'atto della distribuzione del ricavato della vendita; laddove, tuttavia, ciò non avvenisse, il pagamento potrà essere effettuato in sede fallimentare ex art. 111 bis, comma 3, l. fall.

Non trova, invece, applicazione l'art. 136, e la revoca dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio può essere disposta esclusivamente dal giudice delegato (cfr. Cass., 30 novembre 2020, n. 27310).

A tale riguardo va specificato che, come chiarito nella nota di data 21 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni:

- la revoca dell'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio potrà (ed anzi dovrà) avvenire non solo nel corso del processo per il quale l'attestazione ex art. 144 è stata rilasciata, ma anche successivamente, tutte le volte che (e non appena) sia venuta meno la condizione che aveva giustificato l'ammissione, in forza della sopravvenuta acquisizione di attivo da parte della procedura;
- la revoca dell'ammissione, ed il conseguente recupero delle spese da parte dell'erario, dovrà aver luogo anche laddove il fallimento ammesso al gratuito patrocinio sia rimasto soccombente, ovvero le spese di lite siano state compensate dal giudice della causa.

Conseguentemente i curatori dovranno presentare istanza di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio tutte le volte che, successivamente all'ammissione, abbiano acquisito attivo che consente di far fronte al pagamento delle spese di lite, sia nel corso della causa che successivamente alla sua definizione, ed a prescindere dal suo esito e dalla provenienza dell'attivo realizzato.

Si raccomanda il puntuale e tempestivo adempimento di tale incombenza, la cui inosservanza può comportare:

- nell'eventualità in cui l'esito del processo sia favorevole al fallimento, e la controparte venga conseguentemente condannata (a causa della mancata revoca dell'ammissione malgrado la sussistenza del relativo presupposto) al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133, l'impossibilità per il fallimento di recuperare tali spese;

- nell'eventualità di soccombenza o di compensazione delle spese, il mancato recupero delle spese da parte dello Stato;

esponendo quindi il curatore, in entrambe le ipotesi, a responsabilità.

Agli stessi fini si raccomanda altresì che l'istanza di liquidazione del compenso sia presentata tempestivamente al giudice della causa, al momento della precisazione delle conclusioni o, al più tardi, all'atto del deposito della comparsa conclusionale o di replica.

Si rammenta inoltre alle cancellerie civili che, come disposto nella citata nota del Ministero di Giustizia, all'esito delle cause di cui sia parte un fallimento ammesso al gratuito patrocinio, ed in cui la curatela è risultata soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese perché compensate, di comunicare alla cancelleria fallimentare le spese relative al procedimento civile concluso.

Dispone la comunicazione della presente circolare ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione agli iscritti, nonché alle Cancellerie Civili del Tribunale

Verona, 8 ottobre 2021

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio

